



# COMUNE DI STRAMBINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Ordinanza n. 8** in data **04/06/2024**

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO ASSOLUTO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO O PER IL CONSUMO SUL POSTO, NONCHE' LA DETENZIONE IN LUOGO PUBBLICO, DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE, OVVERO DI QUALUNQUE ALTRO CONTENITORE UTILIZZABILE PER L'OFFESA ALLA PERSONA DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE BIANCA" EDIZIONE 2024 - LIMITAZIONE ORARI E CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI.

## LA SINDACA

- Premesso che** le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi di alcol correlati*" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana,
- Preso atto che** dalle ore 16.00 di **sabato 15/06/2024** e sino alle ore 1.00 di **domenica 16/06/2024** si terrà la manifestazione denominata "NOTTE BIANCA 2024"
- Richiamato** il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48
- Atteso che** per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio
- Fermo restando** quanto disposto dagli artt. 689, 690 e 691 del Codice Penale in materia di divieto di somministrazione di bevande alcoliche;
- Richiamato** l'art. 14 ter della Legge 30/03/2001 n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati*";
- Ritenuto** quindi opportuno provvedere al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma per i giorni **sabato 15/06/2024** e **domenica 16/06/2024**, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro alluminio o materiali similari durante l'evento precedentemente descritto;
- Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931 n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse

**Visto** - l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs 18/08/2000, n. 267

**Vista** - la circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "*Decreto Legge 06/07/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, art 35 comma 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – circolare esplicativa*" nella quale si legge, fra l'altro che "... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche annesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare a essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "*vincoli*" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...), e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale" espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1 del D.L: 13/08/2011 n. 138 convertito , con modificazioni dalla legge 14/08/2011 n. 148

**Vista** la Circolare del Ministero dell'interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/op/0001991/2017/1 del 07/06/2017

**Vista** la circolare della Prefettura di Torino n. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica

**Valutata** la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità,

**Preso atto** altresì della necessità di normare gli orari delle attività ludiche ed imprenditoriali durante lo svolgimento della Manifestazione Notte Bianca – edizione 2024, al fine di ottenere lo sgombero certo dell'area pubblica e di prevenire abusi e atti delittuosi;

## **ORDINA**

Per i motivi indicati in premessa che venga applicato il divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto o per il consumo sul posto, nonché la detenzione in luogo pubblico, di bevande in contenitori di vetro o in lattine, ovvero di qualunque altro contenitore utilizzabile per l'offesa alla persona **nelle aree di svolgimento della manifestazione e nelle aree adiacenti**

**DALLE ORE 16:00 DI SABATO 15 GIUGNO 2024**

**ALLE ORE 01:00 DI DOMENICA 16 GIUGNO 2024**

### **ORDINA inoltre**

A tutti i responsabili e/o soggetti a tal fine incaricati degli eventi organizzati su area pubblica o privata, durante la Manifestazione Notte Bianca – edizione 2024, la cessazione di ogni attività e lo sgombero dell'area entro le ore 01:00

### **ORDINA altresì**

- A tutti gli esercizi pubblici
- A tutte le attività commerciali o artigianali in sede fissa e/o su area pubblica

durante lo svolgimento della Manifestazione Notte Bianca – edizione 2024, la cessazione delle attività e la chiusura degli esercizi al pubblico entro le ore 1:00

### **RIBADISCE**

L'obbligo di cessazione delle attività temporanee di pubblico spettacolo e/o ricreativo in genere, alle ore 1:00 (ovvero in altro orario antecedente, previsto ed indicato nelle autorizzazioni di P.S. eventualmente rilasciate).

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e trasmessa alle Autorità competenti.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato in via amministrativa ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

È fatto carico alla Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 04 Giugno 2024

LA SINDACA  
Sonia CAMBURSANO



